

PP.	CH-3003 Berna.	SG-DEGP	

Ai destinatari dell'indagine conoscitiva

Berna, 19 gennaio 2015

Modifica di ordinanze in seguito ad alcune novità nell'acquis di Dublin/Eurodac

Indagine conoscitiva

Gentili Signore e Signori,

nella sessione autunnale del 2014, il Parlamento ha approvato vari progetti legislativi per lo più collegati agli Accordi di associazione della Svizzera a Schengen e Dublino (AAS¹, AAD²). Ciò significa che le Camere federali hanno recepito i nuovi regolamenti Dublino III³ ed Eurodac⁴, come anche la modifica del codice frontiere Schengen⁵. Questi atti hanno comportato alcune modifiche della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo⁶ e di quella del 16 dicembre 2005 sugli stranieri⁻. Insieme al progetto relativo al codice frontiere Schengen, il Parlamento ha approvato la possibilità di non entrata nel merito nel caso di una domanda di asilo e di procedere all'allontanamento direttamente verso il Paese di origine o di provenienza se tale domanda è stata definitivamente respinta in un altro Stato Dublino.

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RU 2008 481; RS 0.362.31).

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS 0.142.392.68).

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini i contrato, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.

Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1.

⁶ RS 142.31

⁷ RS 142.20

A questo stadio è opportuno attuare determinate disposizioni legali e alcuni regolamenti europei a livello di ordinanza. Per ragioni di economia procedurale, queste modifiche sono effettuate simultaneamente e sottoposte insieme a consultazione. Esse entreranno in vigore nella prima metà del 2015 secondo i termini previsti dall'AAS e dall'AAD. Le modifiche relative al recepimento del regolamento Dublino III dovranno entrare in vigore al più tardi all'inizio di luglio 2015. La data dell'entrata in vigore di Eurodac è fissata al 20 luglio 2015, mentre il progetto relativo al codice frontiere, che richiede solamente modifiche formali a livello di ordinanza, entrerà in vigore probabilmente nel febbraio del 2015 e non è oggetto della presente consultazione.

Le modifiche principali del presente avamprogetto riguardano la comunicazione dei dati dei richiedenti l'asilo in vista del loro trasferimento nello Stato Dublino competente, la designazione di una persona di fiducia che segua i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati per l'intera durata della procedura Dublino e l'istituzione di un servizio di esperti in dattiloscopia incaricato di verificare la concordanza dei risultati forniti dalla banca dati Eurodac. Inoltre sono previste diverse disposizioni relative alla protezione dei dati Eurodac. Infine, il progetto precisa meglio la non entrata nel merito in caso di decisioni in materia di asilo e di allontanamento emesse da un altro Stato Dublino.

Vi invitiamo a esprimere le Vostre osservazioni sull'avamprogetto in questione entro il 16 marzo 2015 e di trasmettere i Vostri pareri alla

signora Helena Schaer, servizio giuridico, Segreteria di Stato della migrazione helena.schaer@sem.admin.ch

e alla signora

Sandrine Favre, servizio giuridico, Segreteria di Stato della migrazione sandrine.favre@sem.admin.ch

Vi ringraziamo sin da ora del Vostro prezioso lavoro.

Distinti saluti

Simonetta Sommaruga

S. Saman

Presidente della Confederazione

Allegati:

- Avamprogetto di ordinanza e rapporto esplicativo (i, d, f)
- Elenco dei destinatari dell'indagine conoscitiva